



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito 186 – 00143 Roma

Prot. n. M_D GMIL0 V SGR 0328464

Roma 25 luglio 2011

All. 1; ann.//.

OGGETTO: Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a. circolare M_D GMIL V SS 0610740 in data 23 dicembre 2008;
- b. circolare M_D GMIL V SS 0333980 in data 22 luglio 2009;
- c. circolare M_D GMIL V SS 0504073 in data 24 novembre 2009;
- d. circolare M_D GMIL V SS 0288758 in data 10 giugno 2010;
- e. circolare M_D GMIL V SSS 0439764 in data 7 ottobre 2010.

^^^^^^^^^^^^^^

1. L'ordinario controllo della documentazione caratteristica di prevista custodia ministeriale, le richieste di rettifiche e annullamenti che pervengono dagli Enti/Comandi della difesa e la completa gestione del contenzioso in materia consentono a questa Direzione generale di registrare con precisione il livello di recepimento della normativa di riferimento, di mettere in evidenza eventuali zone d'ombra della stessa e di individuare i principali errori nelle procedure nonché nella gestione e nella redazione della documentazione caratteristica. Uno dei compiti di questa Direzione generale è, infatti, quello di fornire interpretazioni omogenee e autentiche delle disposizioni nel diversificato panorama ordinativo delle varie Forze armate/Arma dei carabinieri, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure e delle norme nonché quello di ridurre l'area dell'illegittimità per evitare proliferazione di atti di annullamento e rettifica con conseguente allungamento dei tempi procedurali e lievitazione dei costi di esercizio.
2. Dal costante monitoraggio della materia si ritiene che i seguenti argomenti necessitino ancora di particolare attenzione:
 - astensione di una o più autorità valutatrici nel documento caratteristico;
 - modelli non conformi;
 - modalità di redazione dei giudizi delle autorità valutatrici;
 - modalità di redazione del foglio di comunicazione;
 - modalità di compilazione dello statino dei periodi non computabili;
 - valutazione della motivazione al lavoro per gli ufficiali generali/ammiragli;
 - carenza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione;
 - mancata evidenza delle motivazioni poste alla base dell'attribuzione di forti espressioni elogiative;
 - voci non utilizzate nei modelli "B";
 - disarmonia nella redazione dei modelli "B";

./.

- definizione dell’incarico di Sottufficiale dell’esercito “addetto di branca”;
- redazione di documentazione caratteristica per transito da VFP4 a VSP;
- iter logico da seguire in sede di ricompilazione di documento annullato;
- situazioni particolari riscontrate nella compilazione della documentazione caratteristica dei Direttori delle Direzioni marittime e dei Comandi delle Capitanerie di porto;
- articoli 691 e 699 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Di seguito la trattazione di ciascuno di tali argomenti.

a. Astenzione di una o più autorità valutatrici nel documento caratteristico.

A seguito di capillare monitoraggio svolto nel corso del 2010 è stato riscontrato come il fenomeno, pur avendo subito una sensibile deflazione, tuttavia continua a manifestarsi in numerosi casi relativi a brevi periodi di servizio svolti all’estero, per i quali i valutatori non si esprimono sul conto del personale impiegato temporaneamente in quel contesto.

Al riguardo si osserva che le disposizioni vigenti prevedono la possibilità di compilare rapporto informativo per i periodi anche di durata inferiore a 60 giorni per operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni proprio perché per siffatte operazioni il parametro temporale dovrebbe essere considerato in subordine rispetto ai contenuti comportamentali posti in essere dal valutando (anche pochi giorni in teatro operativo possono essere caratterizzati da eventi significativi derivanti da particolari dinamiche). Pertanto, per le medesime motivazioni sopra illustrate, viene nuovamente raccomandato ai valutatori di limitare al massimo la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’astensione anche nei casi sopra citati, al fine di non privare il giudicando della possibilità di avere tutti i periodi della carriera adeguatamente valutati. Si ribadisce, infatti, che la documentazione caratteristica concretizza una delle massime espressioni dell’esercizio del comando e, quindi, ciascun valutatore si consideri tenuto ad acquisire nel più breve tempo possibile i necessari elementi per poter esprimere un adeguato giudizio nei confronti del valutando, per non privarlo della possibilità sia di vedersi valutato sia di essere giudicato da molteplici livelli, al fine di garantire completa obiettività alla valutazione. Anche in caso di assenza temporanea del valutatore, il medesimo acquisirà elementi verificando al suo rientro il corretto espletamento da parte del valutando dei compiti precedentemente assegnati.

Tutto quanto sopra anche allo scopo di evitare casi eclatanti, come quello di un generale “a tre stelle” che, in qualità di primo revisore, si è astenuto per un periodo di quasi sei mesi nei confronti di un ufficiale superiore che, per la carica ricoperta (capo di stato maggiore di comando direttamente subordinato), era tenuto a fornire un rendimento difficilmente non osservabile da parte del citato valutatore.

b. Modelli non conformi.

Pervengono con elevata frequenza a questa Direzione generale documenti caratteristici redatti su modelli non conformi agli allegati al D.P.R. n. 90/2010, evidentemente “autoprodotti”. Nel ribadire quanto disposto nella circolare a seguito in a., al paragrafo 12, sottoparagrafo a, si rende noto che si provvederà ad annullare d’ufficio tutta la documentazione compilata utilizzando modelli non conformi agli standard di cui al citato D.P.R. resi disponibili sul sito internet www.persomil.difesa.it.

c. Modalità di redazione dei giudizi delle autorità valutatrici.

Dall’esame di un congruo numero di documenti caratteristici è risultato come, sovente, il giudizio dei revisori venga espresso rinviando al giudizio formulato dal compilatore, non tenendo conto di quanto espressamente previsto nella circolare a seguito in a., al paragrafo 12, sottoparagrafo e, ove è previsto che anche il giudizio di concordanza debba essere redatto in forma testuale ovvero con una descrizione connotativa del giudicando. È appena il caso, inoltre, di rammentare che l’eventuale discordanza deve essere giustificata adeguatamente con una motivazione che, ancorché sintetica, sia sufficientemente esaustiva e metta in evidenza, in caso di flessione del tenore del giudizio e/o della qualifica, i riscontri oggettivi alla base della flessione stessa.

d. Modalità di redazione del foglio di comunicazione.

Pervengono documenti caratteristici ove nello specchio denominato “foglio di comunicazione” viene con elevatissima frequenza riportato integralmente il giudizio dell’ultimo revisore (espresso nella parte IV), non ottemperando a quanto disposto dalle norme e ribadito dalla circolare a seguito in a., al paragrafo 9, sottoparagrafo a, ove si prevede che l’ultima autorità rediga il giudizio finale traducendo in sintesi ed in maniera inequivocabile i giudizi precedentemente formulati nel documento caratteristico. Al riguardo si rende noto che eventuali giudizi non conformi al citato disposto saranno oggetto di intervento da parte di questa Direzione generale.

A titolo esemplificativo si chiarisce che detta “sintesi” nel caso in cui i giudizi espressi dalle autorità siano discordanti dovrà essere ottenuta premettendo che “nonostante la/le autorità valutatrici precedenti abbiano espresso ..., pur tuttavia il militare ...”.

e. Modalità di compilazione dello statino dei periodi non computabili.

Si è rilevato come alcuni statini dei periodi non computabili (mod. “E”) la cui firma risale al comandante di corpo vengano firmati da altra autorità senza apporre la dicitura “d’ordine” secondo la disposizione di cui alla circolare a seguito in a., al paragrafo 11, sottoparagrafo b. Nella considerazione che simile mancanza formale è stata anche oggetto di ricorso, si richiama alla scrupolosa osservanza di quanto disposto.

f. Valutazione della motivazione al lavoro per gli ufficiali generali/ammiragli.

Appare necessario ribadire quanto espresso nella circolare a seguito in d., al paragrafo 2, sottoparagrafo c, sottolineando l’alta valenza della motivazione al lavoro in particolare per la valutazione ai fini dell’avanzamento degli ufficiali generali/ammiragli. Si è rilevato come, sovente, il compilatore non esprima compiutamente la motivazione al lavoro nella parte III del modello “A”. Nella considerazione che detto modello è a testo libero, ai fini della semplificazione e standardizzazione e per evitare la proliferazione di espressioni multiformi che in taluni casi possono anche dare adito a dubbi interpretativi, appare opportuno l’utilizzo di espressioni tipizzate quali “ha evidenziato un’ottima / molto buona / buona / sufficiente / carente / insufficiente motivazione al lavoro”.

g. Carenza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione.

Con elevata frequenza si registrano documenti in cui repentini abbassamenti di qualifica (di un livello o finanche di due livelli) dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali non vengono supportati da adeguato apparato motivazionale. Si evidenzia come sia indispensabile che in tali circostanze risultino nel documento elementi oggettivi di riscontro alla base di tali sensibili flessioni.

h. Mancata evidenza delle motivazioni poste alla base dell’attribuzione di forti espressioni elogiative.

Si registra, spesso, anche l’attribuzione di qualifica apicale accompagnata da espressioni elogiative finanche iperboliche. Si rammenta che, secondo quanto disposto dalla circolare a seguito in a., al paragrafo 6, sottoparagrafo b, il conseguimento della massima qualifica si ottiene in virtù di qualità e rendimento “eccezionali”. L’inflazione della qualifica apicale e soprattutto delle espressioni elogiative tende di per sé a svilire il significato delle valutazioni di spicco. Pertanto, si ritiene opportuno che soprattutto in presenza di forti espressioni elogiative si provveda a supportare l’eccezionale valutazione con un adeguato impianto motivazionale, fermo restando che valutazioni analitiche non apicali dovrebbero, logicamente, impedire le espressioni di plauso anzidette.

i. Voci non utilizzate nei modelli “B”.

Ai fini di garanzia, le voci dei modelli “B” non utilizzate, sia nel caso di redazione di rapporto informativo sia nel caso di non interesse per la categoria cui appartiene il giudicando, dovranno essere barrate in corrispondenza del numero distintivo della casella, così come già si procede nel caso che una qualità, per qualsiasi motivo, non possa essere valutata (Istruzioni sommarie a tergo del mod. “B” – paragrafo 1 – b).

j. Disarmonia nella redazione dei modelli “B”.

Continua a registrarsi nella redazione dei documenti caratteristici un’alta percentuale di disarmonia, che costringe questa Direzione generale ad annullarli e che determina soccombenza in sede di contenzioso.

In particolare si riscontrano:

- qualifiche e giudizi non supportati da un corrispondente complessivo livello delle aggettivazioni analitiche;
- terminologia contraddittoria nei giudizi rispetto alle valutazioni utilizzate nella parte interna.

Si richiama pertanto alla stretta osservanza di quanto disposto nella circolare a seguito in d., al paragrafo 2, lettera g.

k. Definizione dell’incarico di sottufficiale dell’Esercito “addetto di branca”.

Sovente gli enti indicano per i sottufficiali genericamente l’incarico con la formula di “addetto di branca” senza specificare la funzione effettivamente svolta e il settore di impiego particolare; è il caso di rammentare che nella redazione della documentazione caratteristica, ai fini di una corretta valutazione, è necessario avere contezza della funzione e dei compiti effettivamente svolti dal personale; si dispone, pertanto, che nel frontespizio del mod. “B” venga esplicitato per esteso l’incarico come, ad esempio, “addetto di branca S3 – operazioni – presso il ... (reparto/ufficio/sezione/nucleo/ecc.)”.

l. Redazione di documentazione caratteristica per transito da VFP4 a VSP.

In occasione del transito dei militari dalla posizione di volontario in ferma prefissata (VFP4) a volontario in servizio permanente (VSP), gli Enti/Reparti interessati dovranno provvedere all’annotazione sul frontespizio dei documenti caratteristici precedentemente formati e il cui periodo valutativo comprenda la data di transito nel servizio permanente, in alto a destra e con penna rossa, della dicitura “transitato in servizio permanente a decorrere dal ... (decreto dirigenziale n. ...)”.

m. Iter logico da seguire in sede di ricompilazione di documento annullato.

Il corretto iter logico e cronologico da seguire nella compilazione del documento caratteristico richiede che le autorità definiscano inizialmente le aggettivazioni da attribuire alle singole voci interne (parti I, II e III), per giungere infine alla redazione dei giudizi e all’attribuzione della qualifica finale, ove prevista; per tale motivo, in aderenza al percorso logico sopra evidenziato, in sede di ricompilazione di un documento valutativo annullato - d’ufficio o in esecuzione di giudicato - per disarmonia tra le sue parti occorrerà, per restituire coerenza al documento stesso, evitare di modificare, a distanza di tempo, le singole voci relative alle qualità del militare e provvedere a riallineare i giudizi e la qualifica alle voci interne già attribuite. Difatti, recenti pareri del Consiglio di Stato hanno ravvisato processi illogici, configuranti l’eccesso di potere, in casi in cui si era provveduto a modificare le voci interne “... in guisa da renderle coerenti, a posteriori, con i giudizi attribuiti al militare ...” anziché seguire “... un percorso coerente di valutazione ...” che avrebbe dovuto imporre “... agli organi valutativi ... di determinare la propria valutazione all’esito di una corretta ponderazione proprio delle voci interne ...” precedentemente attribuite, che dovrebbero, pertanto, intendersi cristallizzate.

E’ appena il caso, peraltro, di evidenziare che, poiché la capacità di giudizio costituisce a sua volta elemento di valutazione, procedimenti di ricompilazione non in linea con quanto sopra andranno considerati, dalle autorità sovraordinate agli autori della ricompilazione, come segnale di imprecisione e superficialità.

n. Situazioni particolari riscontrate nella compilazione della documentazione caratteristica dei Direttori delle Direzioni marittime e dei Comandanti delle Capitanerie di porto.

I limiti territoriali degli alti Comandi periferici (Maridipart)/Comandi militari marittimi autonomi e delle Direzioni marittime e Capitanerie di porto potrebbero comportare “incongruenze” nella redazione della documentazione caratteristica dei Direttori delle

Direzioni marittime e dei Comandanti delle Capitanerie di porto, in particolare quando:
- il compilatore non avesse competenza territoriale in tutta la giurisdizione del valutato;
- il revisore fosse autorità non gerarchicamente sovraordinata al compilatore.

Le autorità giudicatrici interessate porranno la massima attenzione nel valutare in maniera completa il personale in tale situazione di impiego, acquisendo agli atti ogni elemento ritenuto necessario a sostegno della valutazione da effettuare e rendendo edotte le eventuali autorità gerarchiche sovraordinate, interessate alla revisione, di eventuali discordanze tra il giudizio espresso e gli elementi acquisiti agli atti.

Quanto sopra si applica anche nei confronti dei comandanti degli uffici locali marittimi quando la loro valutazione, in ragione del grado posseduto, è sottoposta a seconda revisione.

o. Articoli 691 e 699 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

In relazione al recente orientamento giurisprudenziale, sono in corso approfondimenti interforze, al cui esito sarà emanata apposita circolare volta a chiarire dubbi interpretativi sorti nell'applicazione degli articoli 691 e 699 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 per chiarire univocamente il significato da attribuire all'espressione incarichi "validi ai fini dell'avanzamento" e per l'esigenza di chiusura della documentazione connessa con il cambio del 1° revisore.

3. Sia curata la capillare diramazione della presente circolare, consultabile fra l'altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione generale, affinché tutti i valutatori di qualunque livello comprendano l'importanza della funzione valutativa a loro in capo.

firmato

IL DIRETTORE GENERALE
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

ELENCO INDIRIZZI

A	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli affari militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	TORINO
ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA	VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	ROMA
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO	CIVITAVECCHIA
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO (COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE)	ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	TORINO
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	CAGLIARI

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ADRIATICO	ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA